



**Cassazione Penale, Sez. IV, 29
settembre 2011, n. 35412 -
Carrello elevatore e mancata
segnalazione: contratto di fornitura di
servizi e cooperazione nei luoghi di
lavoro**

**Responsabilità del presidente della cooperativa XX (S.P.) e
del legale rappresentante della società YY spa (F.A.) (legati
da un contratto di fornitura di servizi) per la morte di un
lavoratore dipendente della XX che, alla guida del carrello
elevatore di proprietà della YY s.p.a., effettuando una
manovra per entrare all'interno di uno dei capannoni del
complesso produttivo, attingeva con la ruota anteriore
destra il pilastro metallico d'angolo della copertura ed il
sostegno di base del calcestruzzo cementizio non
segnalato, ribaltandosi e rimanendo schiacciato.**

**Cassazione Penale, Sez. IV, 29
settembre 2011, n. 35412**

Addebito

Presidente cooperativa XX:

aver omesso di verificare che le apparecchiature (carrello elevatore), utilizzate dal proprio dipendente anche presso terzi e l'ambiente di lavoro nel quale lo stesso dipendente operava fossero conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza;

Legale rappresentante YY Spa

aver omesso di predisporre tutte le cautele per la sicurezza sul lavoro, omettendo di svolgere un'accurata valutazione dei rischi e consentendo l'uso di un carrello non a norma di legge e privo di dispositivi di sicurezza, omettendo anche la necessaria segnaletica di ostacoli e di pericolo.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. IV, 29
settembre 2011, n. 35412**

Ricorso

Presidente cooperativa XX:

aveva puntualmente verificato la redazione dei documenti sulla sicurezza da parte della ditta committente oltre che elaborare il documento relativo alla propria attività di impresa, aveva assolto ad ogni obbligo su di lui incombente, non potendo pretendersi che il medesimo, presidente di una Cooperativa di servizi (consistenti prevalentemente nella pulizia di opifici industriali), dovesse verificare materialmente e non solo documentalmente il rispetto della normativa da parte del datore di lavoro committente di una società di consistenti dimensioni e quotata in borsa.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

Cassazione Penale, Sez. IV, 29 settembre 2011, n. 35412

MOTIVI DEL RIGETTO

sulla scorta della deposizione del CTU ing. R. che aveva esaminato il documento di valutazione dei rischi della cooperativa XX, che era stato proprio lo S. ad ordinare ai propri dipendenti l'utilizzo dei mezzi della YY Spa in caso di necessità, senza verificare la loro conformità alla normativa di sicurezza, come si evinceva proprio dalla disamina del documento di valutazione dei rischi suddetto redatto dalla XX da cui si traeva l'ulteriore dato della mancata frequentazione da parte dell'infortunato di corsi di formazione per carrellista, nonostante per contratto si fosse impegnata ad usare carrelli di sua proprietà (pur non possedendone).

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

Cassazione Penale, Sez. IV, 05 ottobre 2011, n. 36091.

Autotrasportatori e attrezzature idonee ai fini della sicurezza durante lo scarico dei colli: dispositivi elettronici

Responsabilità del presidente del Consiglio di amministrazione di una srl per non aver messo a disposizione degli autotrasportatori addetti alle consegne delle confezioni di alimenti per animali domestici (sistematicamente su pallets lignei del peso di circa 300 kg ciascuno) attrezzature idonee ai fini della sicurezza e la salute durante le fasi di movimentazione e scarico dei colli, consentendo che gli stessi utilizzassero transpallets azionati manualmente.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

Cassazione Penale, Sez. IV, 05 ottobre 2011, n. 36091.

Addebito

con sentenza del 12 ottobre 2010 il Tribunale di Saluzzo ha condannato ZZ per il reato di cui all'art. 35 c.1 e 90 D.Lgs. 626/94, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della ditta XX srl, per non aver messo a disposizione degli autotrasportatori addetti alle consegne delle confezioni di alimenti per animali domestici (sistematiche su pallets lignei del peso di circa 300 kg ciascuno) attrezzature idonee ai fini della sicurezza e la salute durante le fasi di movimentazione e scarico dei colli, consentendo che gli stessi utilizzassero transpallets azionati manualmente, in Monasterolo di Savigliano, accertato in data 19 settembre 2006;

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

Cassazione Penale, Sez. IV, 05 ottobre 2011, n. 36091.

Ricorso

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto l'ispettore non ha riferito su quanto accertato direttamente in merito all'infortunio, ma su quanto riferitogli dall'infortunato

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. IV, 05 ottobre
2011, n. 36091**

MOTIVI DEL RIGETTO

non è mai stato mai contestato dalla difesa l'uso dei traspallets manuali, verificato dall'ispettore escusso in dibattimento, in luogo di quelli elettronici dallo stesso suggeriti (ritenuti impropriamente dal ricorrente non adatti alle movimentazioni dei colli), ed ha espresso il giudizio che l'uso di tali dispositivi presentasse rischi di lesione della colonna vertebrale, con conseguente integrazione del reato contestato, prescindendo dall'infortunio occorso nel 2004 e dalla sua eziologia; tale evento ha rappresentato una mera occasione per l'effettuazione degli accertamenti nella ditta e di fatti non è stato né contestato, né menzionato nella sentenza;

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. IV, 05 ottobre
2011, n. 36091**

MOTIVI DEL RIGETTO

non risulta che il giudice abbia utilizzato ai fini della decisione le dichiarazioni del lavoratore infortunato riferite, de relato, dal teste;
il giudice ha tenuto conto sia della testimonianza dell'ispettore del lavoro, sia della relazione di consulenza tecnica dell'ing. ZZ, depositata dalla difesa in sede di ammissione di prove, concludendo per la idoneità dei dispositivi elettronici a svolgere le medesime operazioni di carico dei colli senza i citati rischi per la salute dei lavoratori e quindi per la necessità dell'uso degli stessi, per cui correttamente il giudice di merito ha ritenuto che ai fini della decisione non fosse necessaria una ulteriore perizia.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 27 ottobre
2011, n. 38854**

**Requisiti di validità di una delega di
funzione**

**Responsabilità dell'amministratore unico (C.) e del legale
rappresentante (D.) di una società esecutrice dei lavori per
aver consentito l'esecuzione delle opere utilizzando
ponteggi metallici non in aderenza e privi di appositi
parapetti e comunque inadeguati a consentire l'utilizzo di
cinture di sicurezza, con la conseguenza che il lavoratore F.
cadeva in terra da un'impalcatura posta a sei metri
d'altezza, riportando lesioni letali.**

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 27 ottobre
2011, n. 38854**

Addebito

**aver consentito l'esecuzione delle opere utilizzando
ponteggi metallici non in aderenza e privi di appositi
parapetti e comunque inadeguati a consentire l'utilizzo di
cinture di sicurezza, con la conseguenza che il lavoratore
cadeva in terra da un'impalcatura posta a sei metri
d'altezza, riportando lesioni letali**

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 27 ottobre
2011, n. 38854**

Ricorso

Legale rappresentante D.

deduce violazione di legge per quanto attiene alla valutazione della disciplina in tema di delega di funzioni. Il reato è stato commesso nel xxxxxx e conseguentemente non possono essere applicate le norme di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L'imputato aveva conferito diverse deleghe sia per ciò che attiene alla responsabilità della conduzione dei lavori sia per individuare il responsabile del cantiere, sia per investire il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali deleghe erano state conferite a persone altamente competenti munite anche di poteri di spesa e si era quindi determinato esonero da responsabilità per il ricorrente.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 27 ottobre
2011, n. 38854**

Ricorso

Legale rappresentante D.

Amministratore Unico C.

ambidue deducono violazione di legge per ciò che attiene alla ritenuta violazione di norme antinfortunistiche, afferenti alla mancanza di cinture ed alla conformazione dei ponteggi, privi di parapetti. A tale riguardo, si lamenta, i giudici hanno trascurato di considerare diverse deposizioni dalle quali emerge che la conformazione della costruzione imponeva che il punteggio si trovasse ad una certa distanza; ed inoltre i parapetti erano stati correttamente allocati ma erano stati distaccati per effetto di una iniziativa autonoma ed impropria dei lavoratori.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 ottobre
2011, n. 38854

Ricorso

Legale rappresentante D.

Amministratore Unico C.

censurano la valutazione inerente alla causa della morte del lavoratore avvenuta per trauma cranico ma in una situazione che evidenziava una ostruzione coronarica nella misura del 50%, sicché non è da escludere che si sia verificato un malessere prima della caduta, una condizione di lipotimia idonea a far perdere l'equilibrio. Anche a tale riguardo la Corte d'appello non ha dato risposte soddisfacenti ed ha trascurato le deposizioni testimoniali che hanno riferito della improvvisa caduta del lavoratore.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 ottobre
2011, n. 38854

MOTIVI DEL RIGETTO

La disciplina della delega è effettivamente successiva al fatto e dunque non è direttamente applicabile. Tuttavia occorre considerare che la nuova normativa recepisce in larga misura più consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità nella materia. Dunque al di là della questione afferente alle modalità di conformazione dell'atto, resta di decisivo rilievo il fatto che il soggetto delegato sia munito di poteri gestori che gli consentano di esercitare concretamente ed efficacemente le funzioni affidate. Il giudice di merito ha compiuto tale decisivo accertamento pervenendo alla argomentata conclusione che si è in presenza di documento vago e privo della concreta indicazione e predisposizione dei poteri occorrenti.

ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 ottobre
2011, n. 38854

MOTIVI DEL RIGETTO

Quanto ai presidi antinfortunistici, si da atto che sul luogo del sinistro non sono state rinvenute cinture o altri sistemi di trattenuta e che inoltre i ponteggi erano collocati ad una distanza molto superiore ai limiti di legge, erano privi di parapetti a sbalzo sia dal lato interno che da quello esterno. Al di là dei dubbi sulla eventuale rimozione e sulla responsabilità di tale iniziativa, assume decisivo rilievo, che i parapetti fossero comunque mancanti. Anche qui si è in presenza di accertamento in fatto di cui si pone in luce la rilevanza ai fini della spiegazione dell'evento. Tale apprezzamento è immune da vizi logico-giuridici.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 ottobre
2011, n. 38854

MOTIVI DEL RIGETTO

Infine, per ciò che riguarda la patologia coronarica da cui era affetto il lavoratore, si evidenzia che il consulente del pubblico ministero si è espresso in termini del tutto dubitativi a proposito di un eventuale dolore toracico idoneo a far perdere l'equilibrio. Il carattere dubitativo di tale contingenza consente di escludere l'esistenza oggettiva di una causa di interruzione del nesso causale. Anche tale apprezzamento si sottrae alle indicate censure, posto che, con tutta evidenza, un fattore interruttivo del nesso causale non può essere solo astrattamente ipotizzato ma deve essere concretamente provato, tanto più in presenza di una ricostruzione del fatto che pienamente riconduce la caduta alla assenza di un presidio essenziale come il parapetto.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

**Evidenti carenze di sicurezza nel
cantiere e infortunio mortale**

Responsabilità del legale rapp.te di una società appaltatrice dei lavori di costruzione di numerosi fabbricati (M.), del legale rapp.te di una srl (T.), subappaltatore e datore di lavoro della vittima e del direttore tecnico del cantiere per conto della prima società (G.) per omicidio colposo aggravato in danno dell'operaio edile D. L'infortunio era infatti avvenuto presso un cantiere edile della ditta appaltatrice: la vittima si trovava su un balcone di uno dei fabbricati e, per l'assoluta mancanza di ponteggi, era caduto riportando lesioni mortali.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

Addebito

la caduta dal fabbricato in costruzione del D. era stata determinata dalla assenza di ponteggi di protezione;

- la loro carenza era già stata segnalata dall'ing. B. ;
- nonostante ciò i lavori erano continuati in assenza di sicurezza, coinvolgendo un operaio, il D. , mero tirocinante;
- del fatto dovevano rispondere il titolare della impresa appaltatrice dei lavori (M.) e il subappaltatore (T.), alle cui dipendenze lavorava la vittima; nonché il G., direttore tecnico del cantiere e che seguiva i lavori quotidianamente in prima persona. Tutti i predetti erano titolari di una autonoma posizione di garanzia che li obbligava ad attuare le misure di sicurezza omesse e che avevano determinato l'evento.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

Ricorso

Legale rappresentante M.:

**la violazione di legge e l'assoluto difetto di motivazione in relazione alla condotta abnorme dell'infortunato il quale, pur essendo stato adibito alla mera pulizia dei locali interni del cantiere, si trovava sui balconi del fabbricato, il cui accesso peraltro era inibito da steccati;
difetto di motivazione laddove la corte di merito non aveva riconosciuto la idoneità della delega al P. ad esonerare l'imputata da responsabilità**

**dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.**

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

Ricorso

Datore di lavoro dell'infortunato::

la violazione di legge e l'assoluto difetto di motivazione in relazione alla condotta abnorme dell'infortunato il quale, pur essendo stato adibito alla mera pulizia del cantiere, si trovava sui balconi del fabbricato, probabilmente ubriaco come deposto dal teste L.;
difetto di motivazione in relazione alla causalità dell'assenza di ponteggi, laddove la Corte di merito non aveva tenuto conto che i balconi erano stati sbarrati con tavole incrociate, precauzione questa idonea ad evitare il pericolo di cadute;
il vizio di motivazione ove il giudice di merito aveva ritenuto sussistente la posizione di garanzia del T. , pur a fronte del fatto che la sua società conferiva mera manodopera a M. e quindi non poteva essere ritenuta datrice di lavoro.

ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

Ricorso

Direttore Tecnico

il difetto di motivazione nella parte in cui la Corte non aveva tenuto conto degli esiti dell'istruzione dibattimentale che aveva riconosciuto nel G. il mero ruolo di contabile, senza alcuna posizione di garanzia in tema di prevenzione infortuni. Nell'accettazione dell'incarico datata 1/12/2003, l'accettazione da parte sua del P.O.S. era stato un mero errore di battitura.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

DINAMICA DEI FATTI

ricostruita in sede di istruttoria dibattimentale attraverso le deposizioni dei testi X (assistente di p.s.) e Y (ispettore SPRESAL dell'ASL di Lecce) ed altri testi.

L'infortunio ebbe ad avvenire verso le ore 10.30 del xxxxxxxx, presso un cantiere edile di M., ove erano in corso lavori di costruzione di numerosi fabbricati; il lavoratore si trovava su uno di essi ed era caduto dal balcone del primo piano, riportando lesioni mortali.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

DINAMICA DEI FATTI

ricostruita in sede di istruttoria dibattimentale attraverso le deposizioni dei testi X (assistente di p.s.) e Y (ispettore SPreSAL dell'ASL di Lecce) ed altri testi.

L'ispettore SPreSAL, giunto sul posto un ora e mezza dopo l'incidente, ha riferito che il fabbricato in questione era privo in modo assoluto di ponteggi, alcuni balconi erano interdetti da assi di legno non robuste e fatte di tavole di fortuna, non fissate rigidamente e che non davano alcuna garanzia di sicurezza contro le cadute. Inoltre la circostanza che all'atto del sopralluogo alcuni operai fossero intenti a montare dette tavole, lasciava intendere che esse erano "posticce" e cioè miravano a rimediare alle carenze presenti al momento dell'infortunio.

ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. IV, 29
settembre 2011, n. 35412**

DINAMICA DEI FATTI

ricostruita in sede di istruttoria dibattimentale attraverso le deposizioni dei testi X (assistente di p.s.) e Y (ispettore SPreSAL dell'ASL di Lecce) ed altri testi.

Dalle stesse foto versate in atti si evinceva la assoluta assenza di ponteggi intorno al fabbricato e l'assenza di assi su alcuni balconi.

Nel corso dell'istruttoria, l'autore del Piano Operativo di sicurezza, l'ing. B. , aveva riferito che il P.O.S. non prevedeva sbarramenti alle finestre e balconi, ma solo la presenza di ponteggi. Aveva riscontrato sul punto carenze, disponendo la sospensione dei lavori ed intimando a M. la corretta realizzazione dei ponteggi.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. IV, 29
settembre 2011, n. 35412**

DINAMICA DEI FATTI

ricostruita in sede di istruttoria dibattimentale attraverso le deposizioni dei testi X (assistente di p.s.) e Y (ispettore SPrESAL dell'ASL di Lecce) ed altri testi.

Da tutto ciò, come osservato dal giudice di merito, si evinceva con certezza che al momento del fatto intorno al fabbricato non erano presenti ponteggi e che le tavole di protezione dei balconi, seppure presenti, non erano idonee a garantire la sicurezza degli operai. Inoltre tali anomalie erano visibili e di esse aveva piena conoscenza M. il quale aveva avuto una specifica intimazione alla regolarizzazione da parte dell'ing. B. .

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

MOTIVI DEL RIGETTO

quanto alla delega conferita al geom. P. , anche ad ammettere la sua esistenza, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che “in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive”.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

MOTIVI DEL RIGETTO

le violazioni della normativa sulla prevenzione infortuni erano strictu oculi visibili; inoltre l'attenzione della dirigenza sulla irregolarità dei ponteggi, era già stata segnalata dall'ing. B. . Pertanto la negligente condotta omissiva di vigilanza di M., costituisce un comportamento colposo certamente eziologicamente legato all'evento mortale.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

MOTIVI DEL RIGETTO

Quanto alla lamentata abnormità della condotta del lavoratore, questa Corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di Organizzazione ricevute.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

MOTIVI DEL RIGETTO

Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, il lavoratore ha patito l'infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro per le pulizie in cantiere; pertanto, la circostanza che si trovasse sui piani del fabbricato in costruzione, non costituisce comportamento anormale, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'appaltatore e l'evento; condotta quest'ultima connotata da colpa, tenuto conto che la cautela omessa era proprio preordinata ad evitare il rischio specifico (caduta) che poi concretamente si è materializzato nell'infortunio in danno del D.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

MOTIVI DEL RIGETTO

Infondati sono anche i motivi di censura avanzati dal T. . In particolare, quanto alla affermata circostanza di essere la sua società, non subappaltatrice, ma mera fornitrice di manodopera a M., premesso che tale assunto risulta indimostrato in fatto, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che "In forza della disposizione generale di cui all'articolo 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antiinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2.

ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

MOTIVI DEL RIGETTO

Ne segue che il datore di lavoro, seppure in una situazione di illegittimità (nella specie derivante dalla sua posizione di subappaltante di pura mano d'opera), ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro (nella specie il cantiere edile apprestato dall'imprenditore appaltante) abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera" (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 5 del 25/11/1998 Ud. (dep. 11/03/1999), Loparco, Rv. 212577).

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

MOTIVI DEL RIGETTO

Inoltre, quanto alla supposto stato di ubriachezza della vittima al momento del fatto, ciò non emerge dagli atti processuali, in quanto il giudice di merito ha acclarato, attraverso la deposizione del teste L. , semplicemente che prima di cadere il D. aveva barcollato. L'origine di tale condotta non era certa, potendo anche essere riconducibile a stanchezza, stato confusionale od altro: in ogni caso la presenza dei presidi antinfortunistici avrebbe evitato l'evento. Infine, quanto alla lamentata omessa valutazione da parte della Corte di merito della presenza dello sbarramento dei balconi con tavole di legno, si richiama quanto già esposto circa il dubbio sulla presenza di tali presidi ed, in ogni caso, circa la assoluta inidoneità a costituire utile misura di sicurezza (tavole di fortuna, non ancorate saldamente alla struttura.).

ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

MOTIVI DEL RIGETTO

Quanto all'imputato G. (direttore tecnico) il giudice di merito, con coerente e non manifesta illogicità della motivazione, ha osservato che:

- da documentazione versata in atti risultava che l'imputato era stato nominato "direttore tecnico" del cantiere da M. in data 8/5/2003;
- la sua qualità di geometra lo rendeva compatibile con l'incarico ricevuto;
- che dovesse interessarsi del controllo del cantiere si evinceva dalla circostanza che aveva firmato il P.O.S..

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

MOTIVI DEL RIGETTO

La difesa dell'imputato ha eccepito che l'attribuzione della carica di "direttore tecnico" era stata assunta solo nel dicembre 2003 (dopo il fatto) e che l'indicazione di maggio, come data di affidamento dell'incarico, doveva considerarsi un mero errore di battitura dei documenti. Tale affermazione, come osservato dal giudice di merito, è però rimasta una mera illazione, contraddetta dalla effettiva presenza in cantiere del G. all'epoca dei fatti. Inoltre la sua qualità di geometra era compatibile con il documentato incarico di direttore tecnico, piuttosto che con la rivendicata diversa funzione di mero contabile.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 24
novembre 2011, n. 43628**

MOTIVI DEL RIGETTO

Va ricordato sul punto, che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra i destinatari degli obblighi dettati dalla normativa devono annoverarsi anche il direttore tecnico ed il "capo cantiere", figure inquadrabili nei modelli legali, rispettivamente, del dirigente e del preposto (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 39606 del 28/06/2007 Ud. (dep. 26/10/2007), Marchesini, Rv. 237879; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1345 del 01/07/1992 Ud. (dep. 15/02/1993), Boano, Rv. 193034).

Pertanto, alla titolarità in capo a G. della posizione di garanzia, consegue la causalità della sua negligente condotta omissiva, per non essersi attivato a rimuovere le gravi ed evidenti carenze di sicurezza del cantiere.

dott. Michele MONTRANO
ASL TO 3 – Rivoli (TO) – S.Pre.S.A.L.